

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 99/07

18 dicembre 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-101/05

Skatteverket / A

LA CORTE DI GIUSTIZIA CHIARISCE L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI NEI RAPPORTI TRA GLI STATI MEMBRI E I PAESI TERZI

Qualora un vantaggio fiscale venga subordinato da uno Stato membro a condizioni la cui osservanza può essere verificata soltanto ottenendo informazioni da parte di un paese terzo, è in linea di principio legittimo che tale Stato membro rifiuti la concessione di detto vantaggio se risulta impossibile ottenere dal paese tali informazioni

La normativa svedese concede ai contribuenti residenti in Svezia un'esenzione d'imposta per i dividendi distribuiti, sotto forma di azioni di una controllata, da parte di una società per azioni stabilita in Svezia oppure in un altro Stato membro del SEE; rifiuta peraltro di concedere loro il vantaggio di tale esenzione quando tale distribuzione promana da una società stabilita in un paese terzo non membro del SEE, salvo che quest'ultimo abbia concluso con la Svezia una convenzione che preveda lo scambio di informazioni.

A è azionista della società X, che ha la sua sede sociale in Svizzera e intende distribuire le azioni che detiene in una delle sue controllate. Esso ha chiesto allo Skatterättsnämnden (commissione di diritto tributario) un parere preventivo circa la questione se tale distribuzione vada esente dall'imposta sul reddito. Lo Skatterättsnämnden ha risposto che la distribuzione delle azioni prevista da X doveva essere esentata dall'imposta sul reddito in applicazione delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali.

Sostenendo che tali disposizioni non concernono i movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, lo Skatteverket (amministrazione tributaria) ha impugnato tale decisione dello Skatterättsnämnden dinanzi al Regeringsrätten (corte amministrativa suprema), il quale ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione se la normativa svedese sia compatibile con il diritto comunitario.

Per quanto riguarda i movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, la Corte ricorda anzitutto che le disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali possono essere invocate dinanzi al giudice nazionale e comportano l'inapplicabilità delle norme nazionali ad esse contrarie, indipendentemente dalla categoria di movimenti di capitali di cui trattasi.

La Corte ammette che la liberalizzazione dei movimenti di capitali con i paesi terzi possa perseguire obiettivi diversi da quello di realizzare il mercato interno, come in particolare quelli di garantire la credibilità della moneta unica comunitaria sui mercati finanziari mondiali e di conservare negli Stati membri centri finanziari di dimensione mondiale. Tuttavia, essa constata che gli Stati membri hanno consacrato il principio della libera circolazione dei capitali nello stesso articolo del Trattato CE e negli stessi termini per i movimenti di capitali che hanno luogo all'interno della Comunità e per quelli che riguardano rapporti con i paesi terzi, pur prevedendo clausole di salvaguardia e deroghe che si applicano specificamente ai movimenti di capitali provenienti dai paesi terzi o ad essi diretti.

Secondo la Corte, la misura in cui gli Stati membri sono autorizzati ad applicare taluni provvedimenti restrittivi relativi ai movimenti di capitali non può essere determinata senza tenere conto della circostanza che **i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti si svolgono in un contesto giuridico diverso da quelli che hanno luogo in seno alla Comunità.** In ragione del grado di integrazione giuridica esistente tra gli Stati membri dell'Unione europea e, in particolare, dell'esistenza di misure legislative comunitarie miranti alla cooperazione tra le autorità fiscali nazionali, l'assoggettamento ad imposta da parte di uno Stato membro di attività economiche che hanno aspetti transfrontalieri e che si situano in seno alla Comunità non è sempre paragonabile a quello di attività economiche relative a rapporti tra gli Stati membri e i paesi terzi. Secondo la Corte, non si può neppure escludere che uno Stato membro possa dimostrare che una restrizione ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti sia giustificata da un determinato motivo in circostanze in cui tale motivo non costituirebbe una giustificazione valida per una restrizione ai movimenti di capitali tra gli Stati membri.

La Corte osserva poi che una normativa come quella svedese ha l'effetto di dissuadere i contribuenti residenti in Svezia dall'investire i loro capitali in società stabilite al di fuori del SEE. Infatti, nei limiti in cui i dividendi che esse versano ai residenti svedesi sono trattati a livello fiscale con minor favore di quelli distribuiti da società stabilite in Stati membri del SEE, le azioni di tali società sono meno attraenti per gli investitori residenti in Svezia di quelle di società stabilite in detto Stato. **Tale normativa comporta, pertanto, una restrizione ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi.**

Orbene, la Corte ricorda che **la necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali costituisce un motivo imperativo di interesse generale in grado di giustificare tale restrizione** se la misura rispetta il principio di proporzionalità, nel senso che è idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo che persegue e non va oltre quanto necessario per raggiungerlo.

Al riguardo, la Corte osserva che, in seno alla Comunità, uno Stato membro non può invocare l'impossibilità di sollecitare la collaborazione di un altro Stato membro per effettuare ricerche o raccogliere informazioni allo scopo di giustificare il rifiuto di un vantaggio fiscale. Tuttavia, tenuto conto del diverso contesto in cui si inscrivono i movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, tale orientamento non può essere integralmente applicato ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti.

Infatti, la Corte constata che, qualora la normativa di uno Stato membro faccia dipendere il beneficio di un vantaggio fiscale dall'osservanza di condizioni il cui rispetto può essere verificato soltanto ottenendo informazioni dalle autorità competenti di un paese terzo, **è, in linea di principio, legittimo che tale Stato membro rifiuti la concessione di detto vantaggio se, in particolare per l'assenza di un obbligo convenzionale di fornire informazioni assunto da tale paese terzo, risulta impossibile ottenere tali informazioni da detto paese.**

Spetta al giudice del rinvio accertare se l'amministrazione fiscale svedese sia in grado di verificare l'osservanza dei requisiti stabiliti dalla legge svedese per beneficiare dell'esenzione dei dividendi e se la convenzione conclusa dalla Svezia con la Svizzera consenta a tale amministrazione fiscale di ottenere le informazioni di cui necessita.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: CS, DE, EN, ES, EL, FR, HU, IT, NL, PL, SK, SV

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-101/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*